

è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile [disp. att. 192].

CAPO XXV  
DELLA TRANSAZIONE<sup>1</sup>

<sup>1</sup> V. artt. 1764-1777, Codice civile 1865. Sulla transazione negli appalti e contratti pubblici cfr. art. 208, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

**1965. Nozione.** La transazione [764] è il contratto [1350 n. 12, 1967, 2643 n. 13] col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro [1304, 2113].

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti [1976]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> In tema di transazione nell'azione di classe, v. art. 140-bis, comma 15, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

**1966. Capacità a transigere e disponibilità dei diritti.** Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite [180, 320, 375 n. 4, 493, 2731].

La transazione è nulla [1418] se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti [2113, 1937].

**1967. Prova.** La transazione deve essere provata per iscritto [2725], fermo il disposto del n. 12 dell'articolo 1350.

**1968. Transazione sulla falsità di documenti.** La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero [c.p.c. 70, 221].

**1969. Errore di diritto.** La transazione non può essere annullata per errore di diritto [1429 n. 4] relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti.

**1970. Lesione.** La transazione non può essere impugnata per causa di lesione [764 comma 2, 1447 ss.].

**1971. Transazione su pretesa temeraria.** Se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l'altra può chiedere l'annullamento della transazione [1441 ss.; c.p.c. 96].

**1972. Transazione su un titolo nullo.** È nulla la transazione relativa a un contratto illecito [1343, 1346], ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo [1418].

Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento [1441] di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo [1423].

**1973. Annullabilità per falsità di documenti.** È annullabile [1427, 1441] la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi [c.p.c. 395 n. 2].

**1974. Annullabilità per cosa giudicata.** È pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato [2909; c.p.c. 324], della quale le parti o una di esse non avevano notizia [1427, 1441; c.p.c. 395 n. 5].

**1975. Annullabilità per scoperta di documenti.** La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall'altra parte [1439].

La transazione è annullabile [1441], quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto [1427; c.p.c. 395 n. 3].

**1976. Risoluzione della transazione per inadempimento.** La risoluzione della transazione per inadempimento [1453] non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione [1230, 1965], salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.

CAPO XXVI  
DELLA CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI

**1977. Nozione.** La cessione dei beni ai creditori [507] è il contratto [1978] col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti [1982; L. fall. 160, 182, 186].

**1978. Forma.** La cessione dei beni [1977] si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità [1350 n. 13, 2649, 2687, 2725].

Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli articoli 1264 e 1265.

**1979. Poteri dei creditori cessionari.** L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi [disp. att. 193].

**1980. Effetti della cessione.** Il debitore non può disporre dei beni ceduti.

I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.

I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute [disp. att. 193].

**1981. Spese.** I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito [1332] devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l'importo sul ricavato di essa.

**1982. Riparto.** I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione [2741]. Il residuo spetta al debitore [disp. att. 193].

**1983. Controllo del debitore.** Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno [c.p.c. 263-266; disp. att. c.p.c. 109, 178].

Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore [disp. att. 193].

**1984. Liberazione del debitore.** Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto [disp. att. 193].

**1985. Recesso dal contratto.** Il debitore può recedere [1373] dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione [1332]. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.

Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione [1981; disp. att. 193].

**1986. Annullamento e risoluzione del contratto.** La cessione può essere annullata [1441] se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti [L. fall. 138].

La cessione può essere risolta per inadempimento secondo le regole generali [1453 ss.].

#### TITOLO IV DELLE PROMESSE UNILATERALI<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Cfr. art. 58, L. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato.

**1987. Efficacia delle promesse.** La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge [1322, 1333].

**1988. Promessa di pagamento e ricognizione di debito.** La promessa di pagamento o la

ricognizione di un debito [969, 1309, 1870, 2720, 2944, 2966] dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare [2697] il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria [1325 n. 2, 2944]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Sulla decorrenza del termine in caso di riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione ferroviaria in materia di danni alle persone dei viaggiatori sulle ferrovie dello Stato, v. art. 18, par. 3, L. 7 ottobre 1977, n. 754.

**1989. Promessa al pubblico.** Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica [1334, 1336].

Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. art. 1, D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 in tema di promesse di premi al pubblico relative a concorsi ed operazioni a premio di ogni specie.

**1990. Revoca della promessa.** La promessa [1989] può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente [1336 comma 2, 1396].

In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l'azione è già stata compiuta.

**1991. Cooperazione di più persone.** Se l'azione è stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.

#### TITOLO V DEI TITOLI DI CREDITO<sup>1</sup>

<sup>1</sup> V. artt. 251-344, Codice del commercio del 1882. Cfr. art. 59, L. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato. Si segnalano in particolare le leggi fondamentali: R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, Norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario; R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, Disposizioni sull'assegno bancario.

#### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

**1992. Adempimento della prestazione.** Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge [2003, 2008, 2021].

Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è

liberato anche se questi non è il titolare del diritto [1189, 1836, 1889, 2006; L. camb. 46].

**1993. Eccezioni opponibili.** Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità [2, 414 ss.] o di rappresentanza [1387] al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.

Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo [2014; L. camb. 21].

**1994. Effetti del possesso di buona fede.** Chi ha acquistato in buona fede [1147] il possesso [1153] di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione [948, 1157, 2003, 2009, 2022; L. camb. 20].

**1995. Trasferimento dei diritti accessori.** Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti [2011; L. camb. 18].

**1996. Titoli rappresentativi.** I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo [1527, 1684, 1685, 1691, 1790, 1791, 1997; c.nav. 460-467, 956-964].

**1997. Efficacia dei vincoli sul credito.** Il pegno [2784 ss.], il sequestro [c.p.c. 670 ss.], il pignoramento [c.p.c. 491 ss.] e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo [2014, 2024, 2786]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. art. 34, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, Introduzione dell'eu-ro; art. 15, D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 (T.U. debito pubblico).

**1998. Titoli con diritto a premi.** Nel caso di usufrutto [978] di titoli di credito [2025] il godimento dell'usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo [983].

Il premio è investito a norma dell'articolo 1000.

Nel pegno di titoli di credito la garanzia non si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo [2791].

**1999. Conversione dei titoli.** I titoli di credito al portatore [2003 ss.] possono essere convertiti

dall'emittente in titoli nominativi [1003, 2021], su richiesta e a spese del possessore.

Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell'articolo 2022 [373].

**2000. Riunione e frazionamento dei titoli.** I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.

I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di taglio minore [1793]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V. art. 87, R.D. 29 marzo 1942, n. 239.

**2001. Rinvio a disposizioni speciali.** Le norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali<sup>1</sup>.

I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> V. R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669; R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736; L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito in L. 5 luglio 1991, n. 197, L. 15 dicembre 1990, n. 386 e D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), nel testo modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94 (c.d. Pacchetto sicurezza).

<sup>2</sup> V. art. 3, L. 7 aprile 1997, n. 96.

**2002. Documenti di legittimazione e titoli impropri.** Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione [1835, 1836, 1889].

## CAPO II

### DEI TITOLI AL PORTATORE

**2003. Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore.** Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo [1376, 1994].

Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo [1836, 1992]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V. art. 49, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

**2004. Limitazione della libertà di emissione.** Il titolo di credito contenente l'obbligazione di pagare una somma di denaro non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.

**2005. Titolo deteriorato.** Il possessore di un titolo deteriorato che non sia più idoneo alla circo-

lazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di ottenere dall'emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese.

**2006. Smarrimento e sottrazione del titolo.** Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l'ammortamento dei titoli al portatore [2016] smarriti o sottratti<sup>1</sup>.

Tuttavia chi denuncia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione d'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo.

Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto è liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore [1992, 2016 comma 5].

Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore, il denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione, se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano presentati da altri.

È salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.

<sup>1</sup> V. L. 12 agosto 1993, n. 313; D.M. 30 marzo 1994.

**2007. Distruzione del titolo.** Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.

Le spese sono a carico del richiedente.

Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

### CAPO III

#### DEI TITOLI ALL'ORDINE

**2008. Legittimazione del possessore.** Il possessore di un titolo all'ordine è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate [L. camb. 20].

**2009. Forma della girata.** La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante [L. camb. 17].

È valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario.

La girata al portatore vale come girata in bianco [L. camb. 16].

**2010. Girata condizionale o parziale.** Qualsiasi condizione [1353] apposta alla girata si ha come non scritta [L. camb. 16 comma 1].

È nulla la girata parziale [L. camb. 16 comma 2].

**2011. Effetti della girata.** La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo [1407 comma 2, 1995, 2831, 2839, 2887].

Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova [L. camb. 18].

**2012. Obblighi del girante.** Salvo diversa disposizione di legge [1797] o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non è obbligato per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente [L. camb. 19].

**2013. Girata per incasso o per procura.** Se alla girata è apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura.

L'emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante.

L'efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante [1722 n. 4; 1723 comma 2; L. camb. 22].

**2014. Girata a titolo di pegno.** Se alla girata è apposta una clausola che importa costituzione di pegno [2786], il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

L'emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell'emittente [1993, 2026; L. camb. 23].

**2015. Cessione del titolo all'ordine.** L'acquisto di un titolo all'ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli effetti della cessione [1260; L. camb. 25].

**2016. Procedura d'ammortamento.** In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo [1889], il possessore può farne denuncia al debitore e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile.

Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e se si tratta di titolo in bianco [2009, 2011 comma 2], quelli sufficienti a identificarlo.

Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza [2018].

Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura del ricorrente.

Nonostante la denuncia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore [2006 comma 3, 2027; L. camb. 89].

**2017. Opposizione del detentore.** L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunciato l'ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore [L. camb. 90].

L'opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.

Se l'opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento.

**2018. Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione.** Durante il termine stabilito dall'articolo 2016, il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma [2027; L. camb. 91].

**2019. Effetti dell'ammortamento.** Trascorso senza opposizione il termine indicato dall'articolo 2016, il titolo non ha più efficacia, salvo le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l'ammortamento [2027].

Chi ha ottenuto l'ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco [2009, 2011] o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.

**2020. Leggi speciali.** Le norme di questa sezione si applicano ai titoli all'ordine regolati da leggi speciali in quanto queste non dispongano diversamente<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V. R.D. 5 dicembre 1933, n. 1669; R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.

#### CAPO IV DEI TITOLI NOMINATIVI

**2021. Legittimazione del possessore.** Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente [1992].

**2022. Trasferimento.** Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro<sup>1</sup>.

Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio è richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico [1999 comma 2, 2024].

Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell'emittente.

L'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo è esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa [c.nav. 464 comma 3, 962 comma 3].

<sup>1</sup> V. artt. 2 e 12, R.D. 29 marzo 1942, n. 239.

**2023. Trasferimento mediante girata.** Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata [2009] autenticata da un notaio o da un agente di cambio<sup>1</sup>.

La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l'indicazione del giratario. Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario [1534].

Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell'emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente.

<sup>1</sup> V. artt. 2 e 12, R.D. 29 marzo 1942, n. 239.

**2024. Vincoli sul credito.** Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro [1997, 2026]<sup>1</sup>.

Per l'annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell'articolo 2022.

<sup>1</sup> Per il trasferimento delle azioni, v. artt. 2 e 12, R.D. 29 marzo 1942, n. 239.

**2025. Usufrutto.** Chi ha l'usufrutto [978] del credito menzionato in un titolo nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario [1998].

**2026. Pegno.** La costituzione in pegno di un titolo nominativo [2786] può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente [2014]<sup>1</sup>.

Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura [2013, 2014].

<sup>1</sup> Per il pegno su azioni, v. art. 3, R.D. 29 marzo 1942, n. 239.

**2027. Ammortamento.** In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l'intestata-

rio o il giratario di esso può farne denuncia all'emittente e chiedere l'ammortamento del titolo in conformità delle norme relative ai titoli all'ordine [2016].

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante il termine stabilito dall'articolo 2016 il ricorrente può esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una cauzione [2018; c.p.c. 119].

L'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo [1189, 2019].

#### TITOLO VI DELLA GESTIONE DI AFFARI<sup>1</sup>

<sup>1</sup> V. artt. 1141-1144, Codice civile del 1865. Cfr. art. 61, L. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato.

#### 2028. Obbligo di continuare la gestione.

Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.

L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finché l'erede possa provvedere direttamente.

**2029. Capacità del gestore.** Il gestore deve avere la capacità di contrattare [1425].

**2030. Obbligazioni del gestore.** Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato [1703, 1710 ss.].

Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa [789, 798, 1176, 1223, 1812, 1821].

**2031. Obblighi dell'interessato.** Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi [1284] dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte [1720, 1914].

Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell'interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

**2032. Ratifica dell'interessato.** La ratifica [1399] dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato [1703 ss.], anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio.

#### TITOLO VII DEL PAGAMENTO DELL'INDEBITO<sup>1</sup>

<sup>1</sup> V. artt. 1145-1150, Codice civile del 1865. Cfr. art. 61, L. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato.

**2033. Indebito oggettivo.** Chi ha eseguito un pagamento non dovuto [1189] ha diritto di ripetere ciò che ha pagato [1185 comma 2, 1463, 1952 comma 3]. Ha inoltre diritto ai frutti [820 ss.] e agli interessi [1284] dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede [1147], dal giorno della domanda [1148, 2036; L. fall. 39]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Sulle restituzioni nell'azione collettiva di classe, v. art. 140-bis, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

**2034. Obbligazioni naturali.** Non è ammessa la ripetizione [2033] di quanto è stato spontaneamente prestato [590, 627 comma 2, 799] in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace [2126, 2321, 2940; L. fall. 64].

I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato [1933 comma 2, 2035, 2940], non producono altri effetti.

**2035. Prestazione contraria al buon costume.** Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.

**2036. Indebito soggettivo.** Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede [1147] del titolo o delle garanzie del credito [1189].

Chi ha ricevuto l'indebitto [1189 comma 2] è anche tenuto a restituire i frutti [820 ss.] e gli interessi dal giorno del pagamento [1282], se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede [1148, 2033].

Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore [1203 n. 5].

**2037. Restituzione di cosa determinata.** Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla [1189 comma 2, 2041].

Se la cosa è perita, anche per caso fortuito [1218, 1256], chi l'ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l'ha data può chiedere l'equivalente, oppure la restituzione e un'indennità per la diminuzione di valore.

Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento [1147, 2041].

**2038. Alienazione della cosa ricevuta indebitamente.** Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede [1147], l'ha alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo è ancora dovuto, colui che ha pagato l'indebitato subentra nel diritto dell'alienante [1203 n. 5]. Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebitato.

Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla, è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l'indebitato può però esigere il corrispettivo dell'alienazione e può anche agire direttamente per conseguirlo. Se l'alienazione è stata fatta a titolo gratuito, l'acquirente, qualora l'alienante sia stato inutilmente escusso, è obbligato, nei limiti dell'arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebitato [1147, 2041].

**2039. Indebito ricevuto da un incapace.** L'incapace che ha ricevuto l'indebitato, anche in mala fede, non è tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio [1190, 1443, 2041].

**2040. Rimborso di spese e di miglioramenti.** Colui al quale è restituita la cosa è tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti, a norma degli articoli 1149, 1150, 1151 e 1152.

#### TITOLO VIII

##### DELL'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Cfr. art. 61, L. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato. V. art. 67, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, Norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario; art. 59, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, Disposizioni sull'assegno bancario. V. anche art. 125, Codice della proprietà industriale di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

**2041. Azione generale di arricchimento.** Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale [1185 comma 2; L. camb. 67].

Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda [2037, 2038]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Sulle restituzioni nell'azione collettiva di classe, v. art. 140-bis, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

**2042. Carattere sussidiario dell'azione.** L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito [821, 1185, 1190, 1443, 1769, 2037, 2038]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V. art. 125, Codice della proprietà industriale di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

#### TITOLO IX DEI FATTI ILLECITI

**2043. Risarcimento per fatto illecito.** Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [7, 10, 129-bis, 844, 872 comma 2, 935, 939, 948, 949, 1337, 1440, 2600, 2675, 2947]<sup>1 2</sup>.

<sup>1</sup> Si segnalano in questa sede:

- art. 300 (*Danno ambientale*) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). V. anche, in materia, il progresso disposto dall'art. 18, L. 8 luglio 1986, n. 349;

- per la *responsabilità civile della P.A.*, v. art. 30 e 34, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), nel testo modificato dall'art. 1, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

- per la *responsabilità nelle materie di giurisdizione esclusiva del G.A.* art. 133, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), nel testo, da ultimo, modificato dall'art. 1, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

- sulla *responsabilità del pubblico dipendente* v. art. 28 Cost.; art. 18-24; 26-30, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; L. 31 dicembre 1962, n. 1833, Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni; art. 61, L. 11 luglio 1980, n. 312, Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato; art. 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

- sulla *responsabilità per danni nell'esercizio delle funzioni giudiziarie* L. 13 aprile 1988, n. 117, Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati e L. 24 marzo 2001, n. 89, Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile;

- in tema di *responsabilità per danno da prodotto difettoso* v. art. 114, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo);

- in tema di *assicurazione obbligatoria della responsabilità civile* v. gli artt. 170-172, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni);

- per *danni da violazione delle norme in materia di tutela dai dati personali* v. art. 15, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy);

- in materia di proprietà industriale v. art. 125, Codice della proprietà industriale di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30;

- in materia di *danno da atti o comportamenti o condotte discriminatorie a causa della razza o dell'origine etnica delle persone* v. art. 4, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. V. anche D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

- in materia *antitrust* art. 33, comma 2, L. 10 ottobre 1990, n. 287.

Per il *danno subito dalle vittime di richieste estorsive e di usura* v. L. 23 febbraio 1999, n. 44, Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. V. anche L. 25 febbraio 1992, n. 210 (*Danno da emorragie/fusioni*); art. 13, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (*Danno biologico in materia di infortuni e malattie professionali*); art. 36, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224 e art. 5, D.L. 22 novembre 2004, n. 279, convertito in L. 28 gennaio 2005, n. 5 sul risarcimento del danno alla salute e all'ambiente derivante dall'emissione di organismi geneticamente modificati (OGM); in materia di pubblica sicurezza art. 7, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché D.P.R. 18 aprile 1994, n. 388, Regolamento recante semplificazione del procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone e a cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria; art. 5, L. 25 gennaio 1983, n. 23, Norme di attuazione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972.

In tema di risarcimento del danno nell'azione collettiva di classe, v. art. 140-bis, commi 1 e 12, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

V. art. 4, comma 43, L. 12 novembre 2011, n. 183.

In materia di responsabilità del medico dipendente di una struttura sanitaria, pubblica o privata, v. art. 3, D.L. 13 settembre 2012, n.

158, convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute).

**2044. Legittima difesa.** Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri [c.p. 52].

**2045. Stato di necessità.** Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona [1447], e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile [c.p. 54], al danneggiato è dovuta un'indennità [843, 924], la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice [925, 1038, 1053, 1328, 2047 comma 2; disp. att. 194].

**2046. Imputabilità del fatto dannoso.** Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere [428; c.p. 85] al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa [2047; c.p. 87]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V., anche, art. 2, L. 24 novembre 1981, n. 689.

**2047. Danno cagionato dall'incapace.** In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere [428; c.p. 85], il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto [2048]<sup>1</sup>.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità [843 comma 2, 924, 925, 1038, 1053, 1328, 2045].

<sup>1</sup> V., anche, art. 2, L. 24 novembre 1981, n. 689.

**2048. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.** Il padre e la madre [316], o il tutore [357, 424] sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati [390 ss.] o delle persone soggette alla tutela [343, 414], che abitano con essi. [La stessa disposizione si applica all'affiliante]<sup>1</sup>.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza [2049, 2130]<sup>2</sup>.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto [1900, 2047 comma 1, 2054].

<sup>1</sup> Le parole in parentesi devono intendersi abrogate dall'art. 77, L. 4 maggio 1983, n. 184.

<sup>2</sup> V., anche, art. 61 (Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente), L. 11 luglio

1980, n. 312, Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

**2049. Responsabilità dei padroni e dei committenti.** I padroni e i committenti [2082 ss.] sono responsabili per i danni [2056 ss.] arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti [1900]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Per la responsabilità riguardante gli infortuni sul lavoro v. artt. 10 e 11, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (TU infortuni su lavoro e malattie professionali). V. anche art. 26, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Riforma del mercato del lavoro.

**2050. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.** Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [1681, 2054]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Per i danni da *violazione delle norme in materia di tutela dai dati personali* v. art. 15, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy). Sul tema v. anche L. 23 aprile 1981, n. 147, Ratifica ed esecuzione del protocollo comune relativo all'applicazione delle convenzioni di Vienna e di Parigi sulla responsabilità dell'esercente nucleare, con atto finale, fatto a Vienna il 21 settembre 1988.

V. art. 5, L. 25 gennaio 1983, n. 23, Norme di attuazione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972.

V., anche, artt. 1, 9, 10, 14, D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 (Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE). V. art. 2, D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito in L. 24 dicembre 2012, n. 231.

**2051. Danno cagionato da cosa in custodia.** Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256, 2052]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V. l'art. 14, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

**2052. Danno cagionato da animali.** Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni [2056 ss.] cagionati dall'animale [c.p. 672], sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256, 2051]<sup>1 2</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. L. 14 agosto 1991, n. 281, Legge-quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo; L. 2 dicembre 1998, n. 434, Finanziamento degli interventi in materia di animali da affezione e per la prevenzione del randagismo.

<sup>2</sup> V. artt. 2, 3, 4 e 5, L. 14 agosto 1991, n. 281. V., anche, artt. 19 e 26, L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Legge sulla caccia).

**2053. Rovina di edificio.** Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione [1669; c.p. 677].

**2054. Circolazione di veicoli.** Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a

risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo [2050], se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [2047 comma 2]<sup>1</sup>.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli [2055]<sup>2</sup>.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario [978] o l'acquirente con patto di riservato dominio [1523], è responsabile in solido col conducente [1292], se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo [2053].

<sup>1</sup> V. artt. 122 ss. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private); art. 47, L. 11 febbraio 1971, n. 50, Norme sulla navigazione da diporto; artt. 91, 140 ss. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada; art. 40, D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto). Cfr. anche art. 6, L. 5 febbraio 1992, n. 122, in ordine all'obbligo del proprietario o possessore dei veicoli a motore di rivolgersi, per la manutenzione o riparazione dei medesimi, ad imprese iscritte nel registro delle imprese.

<sup>2</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 1972, n. 205, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli esclude che la presunzione di equal concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni.

**2055. Responsabilità solidale.** Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido [1292] al risarcimento del danno [1294; c.p. 187 comma 2].

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate [1227, 1299].

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali [1298, 2054]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> In tema di responsabilità per danni da prodotti difettosi, v. art. 121 (Pluralità di responsabili) D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. V. anche art. 21-*quinques*, comma 1-bis, L. n. 241/1990.

**2056. Valutazione dei danni.** Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227<sup>1</sup>.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso [1226]<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. artt. 137 ss. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

<sup>2</sup> V. art. 2, L. 24 marzo 2001, n. 89, nel testo modificato dall'art. 55, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 (Diritto all'equa riparazione).

**2057. Danni permanenti.** Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia [1872]. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele [disp. att. 194]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 (*Danno biologico*). V. anche art. 95 L. n. 388/2000 e D.M. 12 luglio 2000.

**2058. Risarcimento in forma specifica.** Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile [7, 2930, 2931, 2933].

Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore [1223; disp. att. 195]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V. art. 311, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di *danno ambientale*. V. anche la disciplina previgente recata dall'art. 18, comma 8, L. 8 luglio 1986, n. 349. V. art. 7, L. n. 1034/1971, riportato sub. art. 2043, e art. 35, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 in tema di *responsabilità civile della p.a.*

V. art. 130 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in materia di riparazione e sostituzione del bene non conforme nella *vendita di beni mobili di consumo* e art. 2, comma 3, lett. b), L. 24 marzo 2001, n. 89, Previsione di equa riparazione in caso di violazione del *termine ragionevole del processo* e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile, riportata sub. art. 2056;

V. art. 8, L. 8 febbraio 1948, n. 47 sul *diritto di rettifica nella stampa* e art. 5, L. 25 gennaio 1983, n. 23, *Norme di attuazione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali*, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972.

Sul *risarcimento del danno alla salute e all'ambiente* derivante dall'emissione di organismi geneticamente modificati (OGM) v. art. 36, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224. V., anche, D.L. n. 279/2004, convertito in L. n. 5/2005.

**2059. Danni non patrimoniali.** Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge [2087; Cost. 2, 13, 25, 27, 29, 32, 41; c.p.c. 89, 120; c.p. 185, 187, 189, 598]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Per le leggi speciali che disciplinano il risarcimento di danni non patrimoniali segnaliamo:

- art. 300 (*Danno ambientale*) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;

- sulla responsabilità per *danni nell'esercizio delle funzioni giudiziarie* art. 1, comma 1, L. 13 aprile 1988, n. 117, Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati e art. 2, L. 24 marzo 2001, n. 89, Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile;

- in tema di responsabilità per *danno da prodotto difettoso* v. art. 114, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo);

- in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile v. artt. 170-172, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni);

- per danni da *violazione delle norme in materia di tutela dei dati personali* v. art. 15, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy);

- in materia di *danno da atti o comportamenti o condotte discriminatorie a causa della razza o dell'origine etnica delle persone* v. art. 4, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. V. anche D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);

- in materia di *criteri per il riconoscimento dell'invalidità permanente del personale impiegato nelle missioni militari all'estero*, nei conflitti e nelle basi militari nazionali v. art. 5, D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, abrogato dall'art. 2269, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; v., ora, art. 1082, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40, di modifica.

Per i *danni alla persona cagionati nell'esecuzione di contratti del turismo organizzato*, v. art. 44 e 47, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo).

V., anche, D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

V. altresì: L. 25 febbraio 1992, n. 210, *Danno da emotrasfusioni*; art. 13, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, *Danno biologico in materia di infortuni e malattie professionali*.

V., anche, art. 36, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224 e art. 5, D.L. 22 novembre 2004, n. 279, convertito in L. 28 gennaio 2005, n. 5, sul risarcimento del danno alla salute e all'ambiente derivante dall'emissione di organismi geneticamente modificati (OGM); in materia di pubblica sicurezza art. 7, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché D.P.R. 18 aprile 1994, n. 388, Regolamento recante semplificazione del procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone e a cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria; art. 5, L. 25 gennaio 1983, n. 23, Norme di attuazione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972).

In materia di responsabilità del medico dipendente di una struttura sanitaria, pubblica o privata, v. art. 3, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute).